



Comune di Fiumicello

Provincia di Udine

Regolamento per l'esercizio delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 27.05.2015

INDICE

Tit. I	GENERALITA'	
Art. 1	Oggetto del regolamento e riferimenti normativi	pag.3
Art. 2	Definizioni	pag.3
Art. 3	Esclusioni	pag.4
Art. 4	Segnalazione certificate di inizio attività (SCIA)	pag.5
Art. 5	Casi soggetti a SCIA	pag.6
Art. 6	Casi soggetti a comunicazione	pag.6
Art. 7	Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa	pag.7
Art. 8	Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa	pag.7
Art. 9	Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse	pag.7
Art. 10	Orario	pag.8
Art. 11	Tariffe	pag.8
Tit. II	NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI ACCONCIATORE	
Art. 12	Requisiti morali per l'accesso all'attività	pag.9
Art. 13	Requisiti professionali per l'accesso all'attività	pag.9
Art. 14	Esercizio dell'attività	pag.9
Art. 15	Vendita di prodotti cosmetici	pag.10
Art. 16	Superfici minime, requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali	pag.10
Art. 17	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici	pag.11
Tit. III	NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	
Art. 18	Requisiti morali per l'accesso all'attività	pag.13
Art. 19	Percorso formativo per l'accesso all'attività	pag.13
Art. 20	Disciplina del procedimento amministrativo - Scia	pag.13
Art. 21	Superfici minime, requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature, organizzativi e igienico sanitari	pag.13
Art. 22	Piercing al lobo dell'orecchio	pag.14
Tit. IV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SISTEMA SANZIONATORIO	
Art. 23	Disposizioni transitorie	pag.15
Art. 24	Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti	pag.15
Art. 25	Sanzioni	pag.15
Art. 26	Abrogazioni	pag.16
Art. 27	Entrata in vigore	pag.16

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del regolamento e riferimenti normativi

1. Le attività di estetista e di acconciatore e di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, in forma artigianale o commerciale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono disciplinate dalla L.R. 22/04/2002 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di tatuaggio e piercing sono inoltre disciplinate dalla L. R. 12/04/2012 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres., nonché dal presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **attività di estetista:** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della L. 11/10/86 n. 713. Sono tenuti al rispetto della normativa vigente anche i soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1. Rientrano pertanto nell'attività di estetista, oltre ai massaggi a scopo estetico, ad esempio anche le seguenti attività: centro di abbronzatura o "solarium", ginnastica estetica, disegno epidermico o trucco semi-permanente, sauna e bagno turco; realizzazione del make-up (fatta eccezione per la realizzazione del make-up a scopo promozionale e dimostrativo effettuato saltuariamente, per non più di dieci occasioni all'anno, nelle profumerie, farmacie o esercizi similari, ferma restando una minima garanzia relativa agli aspetti igienico-sanitari per l'effettuazione del trucco);

b) **attività di acconciatore:** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e di ogni altro servizio inerente o complementare. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia su persone di sesso femminile.

c) **attività di tatuaggio:** consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica mediante aghi, compreso il trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili o permanenti.

d) **attività di piercing:** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, allo scopo di inserire o di anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

- e) **qualificazione professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale;
- f) **qualifica professionale:** il requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma non imprenditoriale, valido ai fini del lavoro subordinato;
- g) **direttore tecnico o direttore d'azienda:** la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;
- h) **requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:** i requisiti elencati agli artt. 21 e 22 del presente regolamento per quanto riguarda le attività di estetica e di acconciatore, e agli artt. 27, 28 e 29 per quanto riguarda le attività di tatuaggio e piercing;
- i) **apparecchiature elettromeccaniche:** gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1;
- l) **attività stagionale:** l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;
- m) **attività temporanea:** l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;
- n) **attività prevalente:** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;
- o) **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):** la dichiarazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La ricevuta di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività stessa.
- p) **gestione di reparto:** l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore o tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto. La gestione di reparto deve essere comunicata al comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il gestore di reparto invece deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività. Fermi restando i requisiti igienico-strutturali del locale, è sempre richiesto il rispetto delle superfici minime come disposto dagli artt. 20 e 26 del presente regolamento.

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, di massaggiatore sportivo, di naturopatia, di ginnastica sportiva o fitness, di miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed

energetico dell'individuo (riflessologia, kinesifisiologia, shiatsu, training autogeno, discipline olistiche e simili);

b) l'attività di onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o ricostruzione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché dell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

c) l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici;

d) l'attività di lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

2. Sono in ogni caso escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le prestazioni che per le loro finalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.

3. Ai sensi dell'art. 88 comma 1-bis della L. R. 16/01/2002, n.2, *Disciplina organica del turismo*, non è soggetta al presente regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva; tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

Art. 4 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. L'esercizio dell'attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing nel territorio comunale è subordinata alla presentazione al Registro delle Imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica, della segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento. La ricevuta rilasciata dal Registro Imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere i seguenti dati essenziali:

a) dati anagrafici del richiedente e del direttore tecnico se presente;

b) denominazione e dati della impresa che intende esercitare l'attività;

c) ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività;

d) dichiarazione di possesso dei requisiti professionali e morali.

e) sottoscrizione dei dichiaranti conformemente a quanto previsto dalla normativa.

3. Alla SCIA dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala non inferiore a 1:100;
- b) Asseverazione resa da professionista abilitato attestante la conformità dei locali alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché ai requisiti dei locali previsti agli artt. 16 e 21 del presente Regolamento

4. Della SCIA ricevuta viene data comunicazione all'Azienda Sanitaria competente.

Art. 5 - Casi soggetti a SCIA

1. A segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:

- a) nuova apertura, anche a carattere stagionale, e anche a titolo gratuito, di attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing;
- b) trasferimento in altri locali in ambito comunale;
- c) sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore nell'ambito della società non artigiana;
- d) sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista e/o di acconciatore, nell'ambito della società artigiana.
- e) ampliamento e riduzione della superficie dei locali ove viene già regolarmente svolta l'attività: l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui agli artt. 16 e 21, rispettivamente per le attività di estetista e acconciatore e per le attività di tatuaggio e piercing;
- f) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività. Ciò comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge. Il subentrante deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- g) Variazione della ragione sociale dell'impresa;
- h) la gestione di reparto.

Art. 6 - Casi soggetti a comunicazione

1. E' soggetta a comunicazione al Registro delle imprese la cessazione dell'attività, da presentarsi entro 30 giorni dalla stessa.

2. E' altresì soggetta a comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive la sospensione temporanea volontaria dell'attività per più di trenta giorni consecutivi, con indicazione della data di inizio e di fine sospensione, e la comunicazione di riapertura anticipata, rispetto a quanto già comunicato, dell'attività in regime di sospensione.

3. Sono soggette a comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive tutte le variazioni societarie che non comportino subingresso, di cui all'art. 6 comma 1 lettera f) del

presente regolamento, ferma restando la disciplina della scia per la modifica dei soci in possesso di qualificazione nella società artigiana o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana.

Art. 7 - Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, dalla medesima impresa e nella medesima sede, in unità funzionali fra loro collegate, aventi ognuna di esse i requisiti previsti dal presente regolamento. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività. I locali generali quali depositi, reception, sala d'attesa, servizi igienici e spogliatoi possono essere in comune.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Nel caso di impresa non artigiana deve essere designato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale per ogni attività.

Art. 8 – Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere esercitate esclusivamente dalla medesima impresa, congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della legge regionale 12/2002, in unità funzionali fra loro collegate, purché nel rispetto del presente regolamento e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.

2. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

3. Le unità funzionali relative alle attività di estetista e di acconciatore devono possedere le caratteristiche previste dall'articolo 16 del presente regolamento. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della legge regionale 12/2002 devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e reception.

Art. 9 – Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse

1. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale da parte di due imprese diverse, anche di diversa attività rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente. Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, ogni attività è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature; le due attività possono avere spazi in comune quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

2. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale da parte di due imprese diverse, di cui una operante anche in settori estranei all'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente. Nel caso di due attività coesistenti nei

medesimi locali, l'attività rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature e a quanto previsto dal presente regolamento, mentre le altre attività sono tenute al rispetto delle particolari norme di settore; tali attività possono avere spazi in comune quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

Art. 10 - Orario

- 1.** Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
- 2.** Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato non supera l'orario massimo delle strutture in cui sono insediati.
- 3.** E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 11 - Tariffe

- 1.** Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

TITOLO II - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DI ACCONCIATORE

Art. 12 - Requisiti morali per l'accesso all'attività

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società, dal direttore tecnico e da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 13 - Requisiti professionali per l'accesso all'attività

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della relativa qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 e s.m.i.
2. La qualificazione professionale di cui sopra deve essere posseduta:
 - a) nel caso di imprese artigiane:
 - dal titolare nel caso di impresa individuale
 - da tutti i soggetti indicati all'art. 10 della L.R. 12/2002 nel caso di società
 - dall'eventuale gestore di reparto
 - b) nel caso di imprese non artigiane:
 - dal direttore tecnico
 - dall'eventuale gestore di reparto

Art. 14 Esercizio dell'attività

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, artigiana o non artigiana.
2. Se si tratta di società artigiana (ex art. 10 L.R. 12/02) deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale.
3. Se si tratta di impresa non artigiana, deve essere indicato il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 15 - Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese esercenti l'attività di estetista o acconciatore, in forma artigiana o imprenditoriale, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/05. Viene in ogni caso applicata la L.R. 29/05 in caso di vendita di prodotti diversi da quelli sopra indicati.
2. L'offerta a titolo gratuito di tisane o bevande ai clienti nell'ambito dell'attività di estetista o di acconciatore non costituisce somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non prevede la presentazione di una scia, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di alimenti.

Art. 16 - Superfici minime, requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

1. L'attività di estetista e di acconciatore deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, distinti da quelli in cui si esercitano altre attività con le quali possono avere in comune solo quanto previsto dagli articoli 7-8-9 del presente regolamento. Non devono essere in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione.
2. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione incendio, sicurezza nei luoghi di lavoro e scarico di acque reflue ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.
3. I locali da adibire all'attività di estetista e acconciatore, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) superfici minime: la superficie dei locali da adibire all'attività dovrà essere di almeno 8 mq. Tale superficie va calcolata al netto e pertanto con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, compreso l'eventuale spazio destinato a esposizione e vendita. In tale superficie potrà operare un unico addetto, per ogni posto di lavoro in più si prevede una ulteriore superficie di 4 mq. Nel caso di box senza la presenza di un operatore la superficie minima è di 4 mq.
 - b) Per quanto riguarda altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, servizi igienici e spogliatoi e caratteristiche tecniche dei vani si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2117 del 16.11.2013.
 - c) nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C;
 - d) Le finiture dei locali devono essere in materiale liscio, resistente e devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: il pavimento è continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento;
 - e) l'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;

f) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso.

g) i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria;

3. Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

4. In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 17 - Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici

1. Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:

a) gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;

b) le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria;

c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;

d) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;

e) i sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiatesta con carta o tele da cambiarsi per ogni persona;

f) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative;

g) è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;

h) qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;

i) durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;

l) qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;

m) durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;

n) per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso;

- o) durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia;
- p) tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.

TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 18 - Requisiti morali per l'accesso all' attività

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società, dal direttore tecnico e da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 19 - Percorso formativo per l'accesso all' attività

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sarà necessario aver effettuato il percorso formativo, previsto dall'art. 4 della L.R. 7/2012 e dall'art. 9 del D.P.R. 064/Pres dd. 14/04/2014, non appena esso sarà istituito.

Art. 20 - Disciplina del procedimento amministrativo - Scia

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione di inizio attività attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2012, dal D.P.R. 064/Pres dd. 14/04/2014 e dal presente regolamento.
2. La Scia è presentata con le modalità e con gli effetti previsti all'art. 4 del presente regolamento.
3. L'attività di tatuaggio e piercing svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, anche a titolo gratuito, per quanto previsto all'art. 9 della L.R. 7/2012, è soggetta alla scia presentata al Registro Imprese. La scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres.

Art. 21 – Superfici minime, requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, delle attrezzature, organizzativi e igienico sanitari

1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione incendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.
2. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, deve rispettare i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Regione FVG 14 aprile 2014 n.064/Pres., Capo II "Requisiti igienico-sanitari per le

attività di tatuaggio e piercing” e Capo III “Caratteristiche e modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati”.

3. Per quanto riguarda altezza dei locali, illuminazione, microclima, aerazione naturale o artificiale, isolamento, e caratteristiche tecniche dei vani si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2117 del 16.11.2013.

4. Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C.

5. In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 22 - Piercing al lobo dell'orecchio

1. Il presente regolamento non si applica all'attività di piercing al lobo dell'orecchio, per la quale si applicano le seguenti disposizioni e loro eventuali modifiche od integrazioni:

- legge regionale 12 aprile 2012, n.7: art.2 comma 2, art.6 comma 1 lett. a), b) e c), art.8 commi 1 e 2;

- decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres.: art.1 commi 2 e 3, Capo V – “Consenso informato”.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Restano fatti salvi gli esercizi già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In caso di subingresso in un'attività preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante, prima di segnalare l'inizio dell'attività, dovrà provvedere all'adeguamento ai requisiti igienici e organizzativi previsti dal precedente articolo 16 comma 3 per le attività di estetista e acconciatore, tranne che per i requisiti di superficie minima per i quali valgono le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I locali già sede di attività di acconciatore o estetista alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano soggetti a interventi di ristrutturazione dovranno uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 16 comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 24 - Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
2. In caso di SCIA, nei casi di sopravvenuta e accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la prosecuzione dell'attività, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
3. L'attività di estetista, acconciatore e tatuaggio e piercing è sospesa qualora l'attività venga svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/2002 e s. m.i., della L.R. 7/2012 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del presente regolamento. L'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 25 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge regionale 12/2002 in materia di estetista ed acconciatore è sanzionata in base all'articolo 17 comma 2 lett. b) della medesima Legge regionale.
2. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la violazione di altre norme previste dalla L.R. 7/2012 comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 15 della medesima legge.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla L.R. 12/2002 o dalla L.R. 7/2012:

a) mancata o tardiva comunicazione di cessazione o di sospensione dell'attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;

b) mancata o tardiva comunicazione di riapertura anticipata dell'attività in regime di sospensione: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150;

c) mancata esposizione dell'orario praticato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 250;

d) mancata esposizione delle tariffe praticate: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 250;

e) salvo l'applicazione di specifiche norme di settore, l'applicazione di tariffe difformi da quelle esposte comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 50 a un massimo di € 250.

4. Per altre violazioni al presente Regolamento e non espressamente sanzionate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 26 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento per la disciplina dell'attività estetista e di parrucchiere misto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29/11/2002 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 27/11/2006.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al periodo ordinario di pubblicazione all'albo comunale della deliberazione consiliare che lo approva e sarà oggetto di revisione qualora lo richieda la normativa di riferimento.